

U. 22/2022 C.P.D.
N. 4/22 RG



Tribunale di Verona
Sezione II civile

Il Giudice,

- a) Rilevato che con ricorso depositato in data in data 13.4.22, come modificato e integrato in data 2.5.22 e a verbale dell'udienza del 18.5.22, i coniugi conviventi **Visciglia Giorgio e Manzi Stefania** avevano presentato una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, congiuntamente ai sensi dell'art. 7bis legge 3/12;
- b) Rilevato che dopo la declaratoria di apertura della procedura con decreto in data 25.5.2022, la proposta di accordo presentata non ha ottenuto la maggioranza dei voti necessaria per la sua approvazione;
- c) Rilevato che i ricorrenti, preso atto di ciò, all'udienza del 14.9.2022 hanno modificato l'originaria domanda di accordo, richiedendo che fosse disposta la liquidazione dei rispettivi patrimoni ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012;
- d) Ritenuto che, sulla scorta dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 61/21 (specie laddove ha osservato che il procedimento di accordo è trattato con il rito camerale, nel quale non sono previste preclusioni temporali alla possibilità di modifica della domanda originariamente proposta) la suddetta modificazione dell'originaria domanda debbe ritenersi ammissibile, sicché va senz'altro scrutinata nel merito l'odierna richiesta dei ricorrenti di apertura della procedura di liquidazione dei rispettivi patrimoni. Il tutto con la precisazione che, giusto il disposto dell'art. 390, c. 1 e 2 CCI, vertendosi come detto in ipotesi di mera modifica di una domanda di accesso a procedura di sovraindebitamento proposta prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi, la relativa istanza sarà soggetta alla disciplina di cui alla legge 3/12, che dovrà essere applicata anche rispetto a tutti gli adempimenti successivi sino al suo epilogo, in caso di apertura della procedura;
- e) letta la relazione particolareggiata del gestore della crisi avv. Daniela Sità in data 7.4.22, come integrata in data 28.4.22, la quale pur essendo stata elaborata rispetto alla originaria proposta di accordo, contiene comunque tutte le verifiche ed attestazioni richieste dall'art. 14ter, c. 3 legge 3/12 rispetto alla diversa procedura di liquidazione del patrimonio (sicché, ai fini dell'ammissibilità della nuova domanda dei ricorrenti, non è necessaria l'acquisizione di una nuova relazione particolareggiata);
- f) ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che i ricorrenti sono entrambi residenti in [REDACTED];
- g) rilevato che entrambi i ricorrenti non sono assoggettati, né assoggettabili, alle procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942, posto che Visciglia Giorgio è lavoratore dipendente, mentre Manzi Stefania svolge attività imprenditoriale di fotografa per conto terzi in forma individuale con entrate modestissime, sicché deve escludersi il superamento delle soglie di fallibilità di cui all'art 1 legge fall. Entrambi i ricorrenti sono quindi legittimati a richiedere l'apertura della procedura di liquidazione del proprio patrimonio ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012 e peraltro, essendo coniugi conviventi, gli stessi potevano



- senz'altro presentare un'unico ricorso ai sensi dell'art 7bis legge 3/12 (norma da ritenersi applicabile analogicamente alla liquidazione del patrimonio);
- h) ritenuto che sussista anche lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. a) L. n.3/2012. Invero i ricorrenti presentano una complessiva esposizione debitoria di euro 327.008,96, tutta per debiti già scaduti (ivi compreso quello con Iqera per mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa di [REDACTED], mutuo già risolto ed in relazione al quale pende procedura esecutiva immobiliare sull'immobile), mentre possono contare sostanzialmente solo sul reddito da lavoro dipendente del Visciglia di euro 28.411,69 netti annui (pari a circa euro 2.350,00 al mese), posto che dalla attività di fotografa la Manzi ricava entrate ridottissime (nell'ordine di circa 200/300 euro al mese). Peraltro, del nucleo familiare fanno parte anche cinque figli, di cui due soli (tra cui [REDACTED]) lavorano e possono contribuire al mantenimento familiare, indicato dai ricorrenti e verificato dal gestore in euro 1.700,00 al mese. In tale contesto, pur essendo vero che i coniugi sono comproprietari dell'immobile di [REDACTED] in cui vivono (come detto sottoposto a procedura esecutiva) e che il Visciglia è proprietario anche di una abitazione in Sibari e di alcuni autoveicoli (di risalente immatricolazione, modesto valore e in parte anche sottoposti a fermo amministrativo), è del tutto evidente che i ricorrenti non dispongono di entrate correnti tali da consentir loro di far fronte con regolarità ai propri debiti e versano, quindi, in condizione di insolvenza;
- i) rilevato che entrambi i ricorrenti, come attestato anche dal gestore della crisi e comprovato documentalmente, non sono mai stati in precedenza ammessi ad altre procedure di sovraindebitamento, sicché sussiste anche il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. b legge 3/12;
- j) rilevato che alla domanda sono stati allegati tutti i documenti indicati dall'art. 14ter, c. 3, ivi compresa (come già evidenziato) la relazione particolareggiata del gestore della crisi che - in modo distinto in relazione al singolo ricorrente sovraindebitato - contiene tutte le indicazioni e valutazioni prescritte dalla norma;
- k) rilevato che la documentazione allegata alla domanda consente di ricostruire compiutamente la situazione economica (debiti personali del Visciglia per euro 15.593,88 e debiti personali della Manzi per euro 64.059,39; debiti in comune ai ricorrenti per euro 247.067,42) e patrimoniale (redditi di entrambi; proprietà comune dell'abitazione di [REDACTED]; proprietà esclusiva del Visciglia sull'immobile in Sibari e sui veicoli) dei singoli ricorrenti, sicché anche sotto questo profilo la domanda è completa;
- l) ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dai debitori in fronde ai creditori nell'ultimo quinquennio, tali da comportare l'inammissibilità della domanda.
- m) ritenuto opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti richiesto la liquidazione dei rispettivi patrimoni (a seguito della modifica della originaria domanda di accordo) proponendo un unico ricorso ai sensi dell'art. 7bis L. 3/12, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, l'una relativa al patrimonio del Visciglia e l'altra relativa al patrimonio della Manzi. Pertanto, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi



- della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente). Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombeni di cui agli artt. 14 sexies e seguenti: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, riparti, etc. Di conseguenza le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;
- n) ritenuto che debba poi essere emesso, in generale, il provvedimento di inibitoria ex art. 14quinquies, c.2 lett. b legge 3/12 rispetto ad ogni iniziativa esecutiva, cautelare o di acquisizione di diritti di prelazione che possa interessare i patrimoni oggetto di liquidazione. Il tutto con la precisazione che l'inibitoria deve essere emessa con efficacia sino al momento in cui diverranno definitivi i futuri provvedimenti di chiusura delle procedure ex art 14novies. Invero il dato normativo, laddove prevede che detta efficacia debba essere prevista *“sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”* è evidentemente frutto di errore commesso nella redazione della disposizione, atteso che un tale provvedimento di omologazione non è contemplato nell'ambito della procedura di liquidazione. Pertanto, per dare un senso alla norma e consentirle di perseguire lo scopo suo proprio (proteggere il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta la durata della liquidazione), deve necessariamente ritenersi che l'efficacia del provvedimento di inibitoria e sospensione in questione debba perdurare sino alla chiusura della procedura (in tal senso, cfr Trib. Verona 7.7.16 est. Platania e Trib Milano 16.11.17 est Macripò). Nel caso di specie, in particolare, risulta pendente dinanzi al Tribunale di Verona, a carico di entrambi i coniugi, la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 370/2019 r.g.e.m sull'immobile di [REDACTED] già sospesa con il decreto in data 25.5.2022 di apertura della procedura di accordo e che dovrà continuare a rimanere sospesa a seguito dell'apertura della diversa procedura di liquidazione del patrimonio. A tal fine si disporrà la comunicazione, a cura del liquidatore, del presente provvedimento al GE, per opportuna conoscenza. Spetterà poi al nominando liquidatore stabilire se riattivare ed intervenire ex art. 14novies, c. 2 ultima parte legge 3/12 nella procedura esecutiva pendente per liquidare in quella sede l'immobile di [REDACTED], ovvero se richiederne la definitiva improcedibilità, provvedendo in via autonoma a tale liquidazione;
- o) rilevato che come risulta dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, come verificato dal gestore della crisi e come dichiarato dalla Manzi all'udienza del 14.9.,2022, il ricorrente **Visciglia Giorgio** è percettore di redditi da lavoro dipendente per circa euro 2.350,00 netti mensili, mentre la ricorrente **Manzi Stefania** riesce a ricavare dalla sua attività di fotografa un reddito su base mensile di euro 200/300 circa.
- La disponibilità mensile netta di entrambi i ricorrenti è quindi quantificabile in euro 2.600,00 circa.
- Il nucleo familiare è costituito dai ricorrenti e da cinque figli, di cui due soli lavorano e possono contribuire al mantenimento familiare, indicato dai ricorrenti e verificato dal gestore in euro 1.700,00 al mese, sul presupposto della conservazione della dimora nella abitazione di [REDACTED]



Tale immobile dovrà essere però alienato sicché, decorso solo il tempo necessario per reperire una nuova abitazione, i ricorrenti dovranno trasferirsi unitamente ai figli in una nuova abitazione, pagando a tal fine un canone mensile che, considerata la composizione del nucleo, è stimabile in euro 700,00 mensili.

Come chiarito all'udienza del 18.5.22 e ribadito all'udienza del 14.9.22 Visciglia [REDACTED] svolge attività lavorativa quale procacciatore di affari immobiliari, con un'entrata netta mensile media (tra compenso fisso e provvigioni) di circa euro 1.600,00. E, ovviamente, sinché continuerà a convivere con i genitori dovrà anch'egli contribuire al mantenimento familiare.

Sulla scorta delle osservazioni che precedono, quindi:

- a) sino a che i ricorrenti continueranno a vivere nella casa di Vigasio la spesa per il mantenimento del nucleo è quantificabile in euro 1.700,00 mensili ed alla stessa dovranno contribuire la Manzi per euro 250,00 mensili, il figlio [REDACTED] convivente per euro 400,00 mensili e Visciglia Giorgio per l'importo residuo di euro 1.050,00 mensili. Di conseguenza, Visciglia Giorgio e Manzi Stefania dovranno mettere a disposizione delle procedura tutte le entrate mensili eccedenti tali limiti (potendo quindi trattenere euro 250,00 la Manzi ed euro 1.050,00 Visciglia Giorgio);
- b) quando i ricorrenti si trasferiranno in altra abitazione in affitto la spesa per il mantenimento del nucleo sarà quantificabile in euro 2.400,00 mensili ed alla stessa dovranno contribuire la Manzi sempre per euro 250,00 mensili, il figlio [REDACTED] convivente per euro 400,00 mensili e Visciglia Giorgio per l'importo residuo di euro 1.750,00 mensili. Di conseguenza, Visciglia Giorgio e Manzi Stefania dovranno mettere a disposizione delle procedura tutte le entrate mensili eccedenti tali limiti (potendo quindi trattenere euro 250,00 la Manzi ed euro 1.750,00 Visciglia Giorgio);
- c) nel caso in cui Visciglia [REDACTED] dovesse trasferirsi a vivere altrove, la quota di sua competenza di euro 400,00 mensili cadrà a carico di Visciglia Giorgio, con conseguente proporzionale riduzione delle somme da mettere a disposizione della procedura (in tale ipotesi la Manzi potrà continuare a mantenere per sé la somma di euro 250,00 mensili, mentre Visciglia Giorgio potrà trattenere per sé la maggior somma di euro 1.450,00 mensili durante il periodo di permanenza nella casa di [REDACTED] e la somma di euro 2.150,00 dopo il trasferimento in altro immobile in locazione);
- p) ritenuto che, al fine di contemperare l'interesse dei creditori (ed *in primis* della banca ipotecaria) a che l'immobile di [REDACTED] sia venduto libero per poter ricavare un maggior importo, con l'esigenza abitativa dei ricorrenti, può essere accolta la richiesta dei ricorrenti di permanenza nell'immobile per il tempo necessario per reperire un nuovo alloggio in locazione. In particolare, si stima a tal fine congruo un periodo di tempo di circa 7 mesi, sicché i ricorrenti possono essere autorizzati a permanere nell'immobile sino al 30.4.2023;
- q) ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte dei ricorrenti sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura; 2) ordinare al datore di lavoro di Visciglia Giorgio di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sul conto corrente della procedura di tale ricorrente che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti gli importi, come sopra quantificati, che potranno invece rimanere a disposizione del Visciglia. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi del conto corrente relativo alla procedura di liquidazione del



patrimonio di Visciglia Giorgio). Deve infatti ritenersi possibile l'emissione di tale provvedimento. Invero, le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 14quinquies legge 3/12, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);

- r) ritenuto, poi, che in accoglimento solo parziale della richiesta del ricorrente Visciglia, lo stesso possa essere autorizzato a conservare l'utilizzo solo di due delle quattro vetture di proprietà, con conseguente esclusione di tali beni dalla liquidazione. In particolare possono essere esclusi il veicolo Alfa Romeo targato [REDACTED] e la Fiat 600 targata [REDACTED], trattandosi dei veicoli di più modesto valore e che si ritengono sufficienti per garantire al nucleo familiare la possibilità di spostamento, senza dover sostenere costi di trasporto con mezzo pubblico (che dovrebbero essere considerati nella quota di reddito necessaria al mantenimento, con conseguente riduzione di quella da destinare ai creditori). Il liquidatore dovrà invece procedere alla liquidazione dei residui veicoli di proprietà del Visciglia (Volvo V50 targata [REDACTED] e VW Polo Targata [REDACTED] e solo rispetto ad essi non dovrà essere perciò trascritto al PRA il decreto di apertura;
- s) ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperte le procedure di liquidazione dei patrimoni dei ricorrenti e che quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore della crisi avv. Daniela Sità, in possesso dei requisiti di cui all'art 28 legge fall;
- t) ritenuto opportuno fissare al liquidatore i termini indicati nella parte motiva per lo svolgimento delle attività allo stesso demandate;
- u) ritenuto che, al fine di tenere monitorati l'attività del liquidatore e l'andamento della procedura, sia opportuno porre a carico del liquidatore l'onere di informativa nei termini e con le tempistiche indicate nel dispositivo;
- v) rilevato che per effetto dell'apertura della presente procedura dovranno cessare eventuali trattenute sullo stipendio di Visciglia [REDACTED] conseguenti a cessione contrattuale o ad assegnazione di credito all'esito di procedura esecutiva. Infatti, pur essendo vero che la legge 3/12 non contempla e disciplina espressamente i rapporti tra le procedure di sovraindebitamento e la assegnazione di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di cessione contrattuale o di procedura esecutiva conclusasi anteriormente, va tuttavia considerato che quelle del sovraindebitamento sono comunque procedure concorsuali (il che si ricava dal disposto dell'art. 6, comma 1 legge 3/12), sicché - in presenza di lacune di disciplina - appare senz'altro consentito applicare in via analogica le disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali che regolano analoghe fattispecie. E, in proposito, va richiamato il condivisibile indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui, in ipotesi di assegnazione di credito futuro a seguito di procedura esecutiva individuale conclusasi prima del fallimento, il pagamento del terzo debitor debitoris, eseguito a favore del creditore successivamente alla dichiarazione di



fallimento, è inefficace, ai sensi dell'art. 44 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), perché eseguito con somme del debitore e di cui quest'ultimo ha perso il diritto di disporre per effetto della dichiarazione di fallimento, rimanendo a tal fine irrilevante l'antiorità dell'assegnazione del credito (cfr. Cass. 1611/00; Cass.6737/05; Cass. 463/06; Cass. 18714/07; Cass.5994/11; Cass. civ. 7508/ 11; Cass.1227/16; Cass. 19947/17). D'altra parte, va considerato che la legge 3/12, proprio al fine di consentire al soggetto sovraindebitato di porre rimedio alla propria incapacità di pagare con regolarità le obbligazioni contratte e di esdebitarsi, contempla espressamente la possibilità di ristrutturazione di qualunque credito, ivi compresi quelli privilegiati per la parte eccedente il valore del bene su cui insiste la garanzia. Significativamente nessun divieto di falcidia viene previsto in relazione ai crediti in relazione ai quali il creditore abbia ottenuto in sede esecutiva l'assegnazione di crediti futuri del debitore verso un terzo (ovvero che siano stati oggetto di cessione a fronte dell'erogazione di un finanziamento), sicché aderendo all'opposta tesi, secondo cui gli stessi dovrebbero sempre e comunque essere soddisfatti per intero mediante la prosecuzione della trattenuta stipendiale, si giungerebbe in tal modo ad introdurre per via interpretativa una deroga alla regola generale che impone l'eguale trattamento dei creditori di pari grado, deroga che non è contemplata dalla norma;

P.Q.M.

Visto l'art. 12 legge 3/12

- dichiara l'improcedibilità della originaria domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti presentata dai ricorrenti;

Visto l'art. 14quinquies legge 3/12:

- in accoglimento della domanda come modificata all'udienza del 14.9.2022:

1) dichiara aperte le procedure di liquidazione dei patrimoni di:

a – Visciglia Giorgio (cod.fisc.VSCGRG69H16C0020), nato a Cassano allo Jonio (CS) il 16.6.1969 e residente in [REDACTED];

b – Manzi Stefania (cod.fisc. MNZSFN70A56H931LP), nata a San Giuseppe Vesuviano (Na) il 16.1.1970 e residente in [REDACTED];

2) nomina liquidatore l'avv. Daniela Sità;

3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma 5 legge 3/12, non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sui patrimoni di Visciglia Giorgio e Manzi Stefania oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

4) manda al liquidatore per la comunicazione del presente provvedimento al GE della procedura esecutiva immobiliare n. 370/2019 r.g.e.m attualmente pendente dinanzi all'intestato Tribunale a carico dei ricorrenti;



5) autorizza i ricorrenti a permanere nel godimento dell'abitazione sita in [REDACTED] [REDACTED] sino al 30.4.23, termine decorso il quale gli stessi dovranno consegnare l'immobile al liquidatore, libero da persone, cose e animali, per la successiva alienazione;

6) esaminati gli atti e i documenti dispone - ai sensi dell'art. 14 quinquies, II comma, lett. f) legge 3/12 - che risultino esclusi dalla liquidazione:

- **sino al 30.4.23:** a) il reddito di Manzi Stefania sino alla concorrenza dell'importo di euro 250,00 mensili; b) il reddito di Visciglia Giorgio sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.050,00 mensili (ovvero di euro 1.450,00 a partire dal mese successivo a quello in cui il figlio [REDACTED] dovesse trasferirsi altrove);

- **a partire dal maggio 2023 (e a condizione che l'immobile di residenza sia stato liberato):** a) il reddito di Manzi Stefania sino alla concorrenza dell'importo di euro 250,00 mensili; b) il reddito di Visciglia Giorgio sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.750,00 mensili (ovvero di euro 2.150,00 a partire dal mese successivo a quello in cui il figlio [REDACTED] dovesse trasferirsi altrove).

E' fatto obbligo a entrambi i ricorrenti di comunicare al liquidatore ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante il periodo di durata (minimo quattro anni) della procedura, entrata che dovrà essere messa a disposizione del liquidatore e che integrerà la provvista da mettere a disposizione dei creditori;

7) visto l'art. 14 quinquies, c. 2, lett. e): 1) ordina al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura; 2) dispone che il datore di lavoro di Visciglia Giorgio, su richiesta del liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura relativo a tale ricorrente della quota di reddito di Visciglia Giorgio eccedente gli importi come stabiliti al punto precedente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;

8) autorizza Visciglia Giorgio a continuare ad utilizzare le vetture Alfa Romeo targata [REDACTED] e Fiat 600 targata [REDACTED], che non dovranno perciò essere acquisite all'attivo e liquidate. Quanto agli altri veicoli del Visciglia il liquidatore dovrà procedere alla loro liquidazione, provvedendo in primo luogo alla trascrizione del presente decreto presso il PRA;

9) dispone che il liquidatore:

- provveda **entro 45 giorni** dall'apertura della procedura alla formazione degli inventari dei beni da liquidare nelle singole procedure

- provveda **entro 60 giorni** dall'apertura della procedura alle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 14 sexies, c. 1 legge 3/12, assegnando loro un termine compreso tra 120 e 150 giorni dalla comunicazione per la proposizione delle domande di insinuazione al passivo e di rivendica/restituzione, ed avvertendoli espressamente che (in caso di debito comune a più ricorrenti) dovranno presentare la domanda in relazione a ciascuna singola procedura;

- provveda, **entro 30 giorni** dalla formazione dell'inventario, alla predisposizione dei programmi di liquidazione delle singole procedure, dandone comunicazione ai debitori e ai creditori, con successivo deposito presso la cancelleria del Giudice;

- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare le procedure di formazione degli stati passivi delle due procedure, ai sensi dell'art 14 octies legge 3/12;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione e di riparto tra i creditori e, comunque, non prima che siano decorsi quattro anni dall'apertura della procedura, a presentare il conto della gestione e a richiedere al Giudice la chiusura delle procedure ai sensi dell'art. 14 novies, c. 5 legge 3/12;



- provveda agli altri incombeni di cui all'art. 14 novies legge 3/12 e, in genere, a suo carico in base alla predetta legge;

10) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2022) il liquidatore depositi in cancelleria – in relazione ad ogni singola procedura - un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche se il singolo ricorrente a) stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento; b) stia svolgendo attività produttiva di reddito e, in caso di disoccupazione, si sia attivato per reperire una attività lavorativa adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato, senza aver rifiutato, in assenza di giustificato motivo, offerte di impiego. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

11) dispone che, a cura del liquidatore, **del presente decreto** sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del Tribunale e sul sito web "Il Caso.it". Il tutto previa cancellazione (in ogni parte della domanda e del presente provvedimento) dei seguenti dati sensibili o riservati: a) nominativi di soggetti diversi dai due ricorrenti, dal Giudice e dal gestore della crisi; b) indirizzo di residenza dei ricorrenti; c) targhe dei veicoli di proprietà del Visciglia. L'esecuzione dell'adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

12) dispone che, sempre a cura del liquidatore, il presente decreto sia trascritto nei registri immobiliari in relazione agli immobili siti in [redacted] e Sibari (Cs) oggetto di liquidazione. L'esecuzione dell'adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

13) dispone che a cura del liquidatore il presente decreto sia pubblicato nel registro delle imprese quanto a Manzi Stefania, titolare della ditta individuale Fotograficheria di Manzi Stefania;

14) dà atto che, per effetto della apertura della presente procedura ed a partire dal momento in cui avverrà la comunicazione (a cura del liquidatore) del presente provvedimento al datore di lavoro di Visciglia [redacted] e ai creditori titolari di cessioni (in forza di contratto) o di assegnazioni (all'esito di procedura esecutiva mobiliare) di quote dello stipendio del Visciglia, dovrà cessare la trattenuta sullo stipendio del ricorrente a favore di tali creditori.

Si comunichi ai ricorrenti, all'OCC e al gestore della crisi avv. Daniela Sità

Verona, 15.9.2022

Il Giudice

Dott. Luigi Pagliuca

